

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **60/1985** (ECLI:IT:COST:1985:60)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **30/01/1985**; Decisione del **07/03/1985**

Deposito del **08/03/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10756**

Atti decisi:

N. 60

ORDINANZA 7 MARZO 1985

Deposito in cancelleria: 8 marzo 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 68 bis del 20 marzo 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti) promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1977 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Furlani Renato e Cesana Paolo, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa l'8 gennaio 1977 (comunicata il 18 e notificata il 20 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 162 del 15 giugno 1977 e iscritta al n. 218 R.O. 1977) nel giudizio promosso da Furlani Renato contro Cesana Paolo il Pretore di Monza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 comma primo Cost., nella parte in cui estende le condizioni di proponibilità in esso previste alla azione promossa dal danneggiato nei confronti del solo responsabile civile che non s'identifichi con l'assicurato.

Considerato che la questione è stata giudicata infondata da questa Corte con sentt. 24/1973, 97/1973 e 19/1975 e che al giudizio della Corte si è uniformata con sent. 2415/1979 la Cassazione che si era già espressa per la manifesta infondatezza con sent. 1718/1974;

che il Pretore di Monza non adduce argomenti che valgano a deflettere dal consolidato orientamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 comma primo Cost., con ordinanza 8 gennaio 1977 del Pretore di Monza (n. 218/1977) nella parte in cui estende le condizioni di proponibilità in esso previste all'azione promossa dal danneggiato nei confronti del solo responsabile civile che non si identifichi con l'assicurato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.